


Verbale di accordo

Addì 21 gennaio 1997 in Roma, tra:

- la CONFEDILIZIA, nelle persone di
dott. Renzo Gardella
ing. Lelio Casale
geom. Adolfo Gardenghi
dott. Dario Lupi
cav. Tiziano Casprini
sig. Stefano Rossi
oltre al dott. Enzo Chinzeri per l'INAIL



e

- la FILCAMS - CGIL, nella persona del sig. Luigi Coppini
- la FISASCAT - CISI., nella persona del sig. Mario Marchetti
- ULTUCS - UIL, nella persona del sig. Parmenio Stroppa

unitamente ad una delegazione di rappresentanti dei lavoratori,

si è proceduto al rinnovo, ai sensi dell'art. 95 del CCNL per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati del 12.5.1995, della parte economica del CCNL stesso, a far data dal 1.1.1997.

A tal proposito le Parti convengono di sostituire le tabelle retributive, di cui all'art. 93 CCNL, con le seguenti, decorrenti dal 1 gennaio 1997, salvo le diverse decorrenze a margine indicate.




Tabella A

Portieri di cui alle lettere A) ed A/1) dell'art. 3 (valori mensili)

Salario unico minimo nazionale conglobato (art. 60).

- in vigore dal 1 gennaio 1997	L.	515.000
- in vigore dal 1 gennaio 1998	L.	540.000
- in vigore dal 1 luglio 1998	L.	565.000
Indennità di scala mobile (art. 63)	L.	984.754
Indennità supplementari (art. 61)		
- per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani)	L.	1.300
- per ogni ascensore o montacarichi	L.	3.420
- per ogni scala oltre la prima	L.	4.360
- per ogni citofono con centralino interfono	L.	2.950
- appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento	L.	3.890
- indennità pulizia scale : per ogni piano (1) a partire dal 6° compreso	L.	5.350
- per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotys: per superfici superiori a mq 300, ogni 50 mq o frazione superiore a mq 25	L.	1.300
- per pulizia ed innaffiamento spazi a verde (2): per superfici superiori a mq 100, ogni mq 50, o frazione superiore a mq 25	L.	1.300
- per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse)		0,50
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4)	L.	65.000
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4)	L.	41.200
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4)	L.	23.600



Note

(1) Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano cantine.

(2) Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50%.

(3) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%.

(4) Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l'indennità per la conduzione delle medesime è di L. 23.600



Portieri di cui alla lettera A) dell'art. 3

Valori convenzionali mensili

- alloggio	L.	34.000
- energia	L.	3.000
- riscaldamento	L.	3.000

Detti valori si applicano solo nel caso in cui i valori previsti localmente dagli appositi DD.MM. ai fini contributivi siano di importo inferiore.

Indennità sostitutive

o Rimborsi (valori mensili) da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 64.

- alloggio - per ogni vano (limitatamente ai sostituti non conviventi: art. 11 - 5° comma)	L.	20.000
- alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 14 secondo comma)	L.	220.000
- energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella prima fascia)		20 KWH
- riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale)	L.	60.000

Handwritten signatures and initials are present in the lower right quadrant of the document. There are approximately seven distinct marks, including a large signature on the left, a signature on the right, and several smaller initials or marks scattered below them.

Tabella B

Portieri di cui alle lettere B) e B/1) dell'art. 3 (valori mensili)



Salario unico minimo nazionale conglobato (art. 60).

- in vigore dal 1 gennaio 1997	L.	460.000
- in vigore dal 1 gennaio 1998	L.	483.000
- in vigore dal 1 luglio 1998	L.	505.000
Indennità di scala mobile (art. 63)	L.	908.411
Indennità supplementari (art. 61)		
- per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani)	L.	1.180
- per ogni ascensore o montacarichi	L.	3.110
- per ogni scala oltre la prima	L.	3.960
- per ogni citofono con centralino interfono	L.	2.680
- appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere:		
per ogni appartamento	L.	3.540
- per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse)		0,50
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (1) - (2)	L.	65.000
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (1) - (2)	L.	41.200
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione (1) - (2)	L.	23.600

Note

(1) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%.

(2) Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l'indennità per la conduzione delle medesime é di L. 23.600.



Portieri di cui alla lettera B) dell'art. 3

Valori convenzionali mensili

- alloggio	L.	34.000
- energia	L.	3.000
- riscaldamento	L.	3.000

Detti valori si applicano solo nel caso in cui i valori previsti localmente dagli appositi DD.MM. ai fini contributivi siano di importo inferiore.

Indennità sostitutive

o Rimborsi (valori mensili) da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 64.

- alloggio - per ogni vano (limitatamente ai sostituti non conviventi: art. 11 - 5° comma)	L.	20.000
- alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 14 secondo comma)	L.	220.000
- energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella prima fascia)		20 KWH
- riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale)	L.	60.000




Tabella C

Lavoratori di cui alla lettera C) dell'art. 3

Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67).

- in vigore dal 1 gennaio 1997	L. 3.270
- in vigore dal 1 gennaio 1998	L. 3.405
- in vigore dal 1 luglio 1998	L. 3.540

Indennità oraria di scala mobile (art. 63) L. 4.783

Indennità accessorie (giornaliere) (art.68)

- accensione e spegnimento delle luci	L. 490
- apertura e chiusura del portone	L. 490
- distribuzione della posta	L. 490

Tabella D

Lavoratori di cui alla lettera D) dell'art. 3

Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67).

- in vigore dal 1 gennaio 1997	L. 4.330
- in vigore dal 1 gennaio 1998	L. 4.480
- in vigore dal 1 luglio 1998	L. 4.635

Indennità oraria di scala mobile (art. 63) L. 4.855




Tabella E

Lavoratori di cui alla lettera E) dell'art. 3

Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67).

- in vigore dal 1 gennaio 1997	L. 3.735
- in vigore dal 1 gennaio 1998	L. 3.875
- in vigore dal 1 luglio 1998	L. 4.015
Indennità oraria di scala mobile (art. 63)	L. 4.816

Tabelle F /G

Lavoratori di cui alle lettere F) e G) dell'art. 3


Stipendio mensile unico minimo nazionale (art. 67).


		Lett. F)	Lett. G)
- in vigore dal 1.1.1997	L.	950.000	787.000
- in vigore dal 1.1.1998	L.	985.000	815.000
- in vigore dal 1.7.1998	L.	1.015.000	843.000
Indennità mensile di scala mobile (art. 63)	L.	1.030.000	880.000

Handwritten signatures and initials are present below the tables, including a large signature on the left, several smaller signatures in the center and right, and the initials 'DL' on the right side.


Le Parti convengono inoltre di incaricare i rappresentanti delle Parti sociali nel Comitato Esecutivo della Cassa Portieri, affinché essi esaminino le problematiche relative alla Previdenza integrativa, anche alla luce delle più recenti disposizioni, presentando alle Parti sociali, entro il 15 aprile 1997, una proposta circa la possibilità di costituire un Fondo di Previdenza integrativa, che possa essere esaminata e valutata dalle Parti sociali stesse.

Le Parti infine convengono di incaricare la Commissione appositamente costituita della disamina di quelle problematiche relative al D.Lgs. n. 626/1994 che lo stesso D.Lgs. riserva alle Parti sociali, al fine di redigere una proposta di accordo in merito.


 Luigi Coffano













2 BIENNIO PORTIERI - IPOTESI

	MINIMO AL 1/1/96	AUMENTO 1/1/97	MINIMO AL 1/1/97	AUMENTO AL 1/1/98	MINIMO AL 1/1/98	AUMENTO AL 1/7/98	MINIMO AL 1/7/98	AUMENTO A REGIME
PORTIERI LETTERA A e A1	455.000	60.000	515.000	25.000	540.000	25.000	565.000	110.000
PORTIERI LETTERA B e B1	406.000	54.000	460.000	23.000	483.000	22.000	505.000	99.000
LETTERA C	2.950	320	3.270	135	3.405	135	3.540	590
LETTERA D	3.960	370	4.330	150	4.480	155	4.635	675
LETTERA E	3.390	345	3.735	140	3.875	140	4.015	625
LETTERA F	870.000	80.000	950.000	35.000	985.000	30.000	1.015.000	145.000
LETTERA G	720.000	67.000	787.000	28.000	815.000	28.000	843.000	123.000

2 BIENNIO PORTIERI - IPOTESI

INDENNITA' MENSILI PORTIERI	LETT. A A1	LETT. B B1	DAL 1/1/97 LETT. A) A1)	DAL 1/1/97 LETT. B) B1)	AUMENTI A) A1)	AUMENTI B) B1)
- ogni 10 vani o frazione sup. a 5	1.210	1.100	1.300	1.180	90	80
- ogni ascensore o montacarichi	3.190	2.900	3.420	3.110	230	210
- ogni scala oltre la 1'	4.070	3.700	4.360	3.960	290	260
- citofono con centralino interfono	2.750	2.500	2.950	2.680	200	180
- app. destinati ad uso uff. ecc.	3.630	3.300	3.890	3.540	260	240
- ind. pulizia scale :						
(1) per ogni piano a partire dal 6° compreso	5.000	-	5.350	-	350	-
- per pulizia cortili e/o spazi anche a verde						
e/o piani pilotys: per superfici sup. a mq.300						
ogni 50 mq. o frazione sup. a mq. 25	1.210	-	1.300	-	90	-
- per pulizia e innaffiamento spazi a verde (2)						
per superf. sup. a mq. 100, ogni mq. 50 o fraz. sup. a mq.25	1.210	-	1.300	-	90	-
- per servizio di esazione (valore % sulle somma riscosse)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento						
a carbone , limitatamente al periodo di accensione (3) (4)	60.500	60.500	65.000	65.000	4.500	4.500
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento						
e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo	38.500	38.500	41.300	41.300	2.800	2.800
di accensione (3) (4)						
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e						
condizionamento a gas con o senza orologio, limitatam.						
al periodo di accensione (3) (4)	22.000	22.000	23.550	23.550	1.550	1.550
INDENNITA' ACCESSORIE (GIORNALIERE)	LETT. C	DAL 1/1/97	AUMENTI			
- accensione e spegnimento delle luci	450	490	40			
- apertura e chiusura del portone	450	490	40			
- distribuzione della posta	450	490	40			

TABELLA A

PORTIERI DI CUI ALLA LETTERA A) e A1) dell'art. 3

salario unico minimo nazionale conglobato (art. 60)

- in vigore dal 1/1/97	515.000
- in vigore dal 1/1/98	540.000
- in vigore dal 1/7/98	565.000

Indennità di scala mobile (art. 63)	984.754
-------------------------------------	---------

INDENNITA' SUPPLEMENTARI PORTIERI (ART. 61)

- ogni 10 vani o frazione sup. a 5	1.300
- ogni ascensore o montacarichi	3.420
- ogni scala oltre la 1'	4.360
- citofono con centralino interfono	2.950
- app.destinati ad uso uff. ecc.	3.890
- ind. pulizia scale :	
(1) per ogni piano a partire dal 6° compreso	5.350
- per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotys: per superfici sup. a mq.300 ogni 50 mq. o frazione sup. a mq. 25	1.300
- per pulizia e innaffiamento spazi a verde (2) per superf. sup. a mq. 100, ogni mq. 50 o fraz. sup. a mq.25	1.300
- per servizio di esazione (valore % sulle somma riscosse)	0,50
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone , limitatamente al periodo di accensione (3) (4)	65.000
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (3) (4)	41.300
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatam. al periodo di accensione (3) (4)	23.550

(1) il n° dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano cantine

(2) nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50%

(3) nel caso di esistenza di due caldaie installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%

(4) nel caso di esistenza di una o piu' caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento tale indennità è di L. 23.550.

TABELLA B

PORTIERI DI CUI ALLA LETTERA B) e B1) dell'art. 3

salario unico minimo nazionale conglobato (art. 60)

- in vigore dal 1/1/97	460.000
- in vigore dal 1/1/98	483.000
- in vigore dal 1/7/98	505.000

Indennità di scala mobile (art. 63)	908.411
-------------------------------------	---------

INDENNITA' SUPPLEMENTARI PORTIERI (ART. 61)

- ogni 10 vani o frazione sup. a 5	1.180
- ogni ascensore o montacarichi	3.110
- ogni scala oltre la 1'	3.960
- citofono con centralino interfono	2.680
- app.destinati ad uso uff. ecc.	3.540
- per servizio di esazione (valore % sulle somma riscosse)	0,50
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone , limitatamente al periodo di accensione (3) (4)	65.000
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (3) (4)	41.300
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatam. al periodo di accensione (3) (4)	23.550

(3) nel caso di esistenza di due caldaie installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%

(4) nel caso di esistenza di una o piu' caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento tale indennità è di L. 23.550

TABELLA C

LAVORATORI DI CUI ALLA LETTERA C) dell'art. 3

Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67)

- in vigore dal 1/1/97	3.270
- in vigore dal 1/1/98	3.405
- in vigore dal 1/7/98	3.540
	4.783

INDENNITA' ACCESSORIE (giornaliere) (art. 68)

- accensione e spegnimento delle luci	490
- apertura e chiusura del portone	490
- distribuzione della posta	490

TABELLA D

LAVORATORI DI CUI ALLA LETTERA D) dell'art. 3

Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67)

- in vigore dal 1/1/97	4.330
- in vigore dal 1/1/98	4.480
- in vigore dal 1/7/98	4.635

Indennità oraria di scala mobile (art. 63) 4.855

TABELLA E

LAVORATORI DI CUI ALLA LETTERA E) dell'art. 3

Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67)

- in vigore dal 1/1/97	3.735
- in vigore dal 1/1/98	3.875
- in vigore dal 1/7/98	4.015

Indennità oraria di scala mobile (art. 63) 4.816

TABELLA F / G

LAVORATORI DI CUI ALLA LETTERA F) G) dell'art. 3
Stipendio mensile unico minimo nazionale (art. 67)

	LETT. F	LETT. G
- in vigore dal 1/1/97	950.000	787.000
- in vigore dal 1/1/98	985.000	815.000
- in vigore dal 1/7/98	1.015.000	843.000
Indennità mensile di scala mobile (art. 63)	1.030.000	880.000